

MARCHIELLO, Assessore al Lavoro. Grazie Presidente.

Con riferimento ai quesiti formulati, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha precisato quanto segue.

Come noto, il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza apporta notevoli modifiche relativamente all'assistenza protesica rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente e specificamente al Regolamento adottato con Decreto del Ministero della Salute n. 332 del 27 agosto 1999. L'allegato 5 al DPCM, in particolare, ridefinisce il nuovo nomenclatore protesico approvando gli ausili e i dispositivi erogabili con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, condizionandone l'entrata in vigore alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale che fissa le tariffe per la remunerazione delle prestazioni associate all'erogazione degli stessi.

Con il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2024, tra l'altro, impugnato innanzi al TAR del Lazio con Sentenza n. 16402/2025, con annullamento in parte del Decreto e una proroga dell'efficacia di 365 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto e, quindi, fino a settembre 2026, sono state infine approvate tali tariffe, disponendone la piena entrata in vigore al 30 dicembre 2024. Da tale data, pertanto, vige pienamente il nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica di cui all'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017. Fino al 2026, quindi, non si muove niente.

I dispositivi oggetto della presente interrogazione non risultano, quindi, inclusi in detto nomenclatore.

Come noto, per le Regioni che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, sussiste il divieto di erogare prestazioni non ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza. Il Servizio Sanitario Nazionale è quello che vige per tutte le Regioni.

Ciò posto, l'obiettivo del potenziamento e della riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale impone, tra l'altro, una rideterminazione dei dispositivi protesici con possibilità di inclusione dei dispositivi di che trattasi nel nomenclatore.

Per i motivi su esposti, la scrivente Direzione si riserva di confrontarsi nei tavoli istituzionali per l'avvio di una ricognizione su tutti i dispositivi e ausili protesici non inclusi nel nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica di cui all'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, per valutare e proporre eventuali aggiornamenti al nomenclatore nazionale.

Il nomenclatore nazionale è l'unico testo vigente sul quale si può far fede, perché non si può erogare oltre quello.

C'è la sentenza che ci ha dato proroga fino al 2026, settembre 2026.